



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 



GDAP-0205906-2011

PU-GDAP-1e00-23/05/2011-0205906-2011

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

**S.A.P.Pe.** - Via Trionfale, 79/A  
00136 - R O M A

**O.S.A.P.P.** - Via della Pisana, 228  
00163 - R O M A

**C.I.S.L.-F.N.S.**- Via dei Mille, 36  
00185 - R O M A

**UIL - PA/PP** - Via Emilio Lepido, 46  
00157 - R O M A

**Si.N.A.P.Pe.** - Largo Luigi Daga, 2  
00164 - R O M A

**UGL POLIZIA PENITENZIARIA**  
Via G. Mompiani, 7  
00192 ROMA

**C.G.I.L.-F.P.** - Via Leopoldo Serra, 31  
00153 - R O M A

**F.S.A C.N.P.P.** - Via degli Arcelli C.P. 18208  
00192 ROMA

e p.c.

Alla Direzione Generale del Personale  
e della Formazione - S E D E

OGGETTO: Custodia e gestione dell'armamento individuale del personale del Corpo di  
Polizia Penitenziaria.

Si trasmette, per opportuna informativa, la Lettera Circolare n. 0140111 data 6 aprile  
2011 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, inerente l'argomento in oggetto  
indicato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



*Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Prot.n.



GDAP-0140111-2011

PU-GDAP-2000-08/04/2011-0140111-2011

Roma,

LETTERA CIRCOLARE

Ai Signori Direttori Generali

SEDE

Ai Signori Provveditori Regionali

LORO SEDI

All' Ufficio del Capo del Dipartimento

SEDE

e, p. c.

Al Signor Capo del Dipartimento

della Giustizia Minorile

ROMA

*pe 13.05.2011  
Mte*

OGGETTO: Custodia e gestione dell'armamento individuale del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

§1. La complessità della materia relativa alla custodia ed alla gestione individuale dell'armamento del personale del Corpo, ha indotto, questo Generale Ufficio a formulare un compendio delle precedenti disposizioni emanate sull'argomento anche al fine di garantirne una corretta ed uniforme applicazione.

Non sfugge alla competente conoscenza delle LL.SS.II. la gravità dell'interesse e la delicatezza di ogni vicenda che attesti l'armamento: vorranno pertanto prendere buona nota delle rinviate istruzioni, disporre la rettificazione di procedure divergenti e nelle dipendenti strutture riferire sullo stato dei relativi adempimenti entro il 30 giugno 2011.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

**§2. Obbligo per il dipendente al deposito temporaneo dell'armamento individuale. Deroghe.**

L'appartenente al Corpo è obbligato a depositare temporaneamente l'armamento individuale all'interno degli istituti penitenziari nei seguenti casi:

- a) quando è chiamato a svolgere un servizio non armato;
- b) quando sia alloggiato presso le caserme degli istituti penitenziari o strutture e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, per il tempo strettamente correlato alla permanenza. Su espressa e motivata istanza dell'interessato, l'Amministrazione può autorizzare il momentaneo deposito dell'arma di ordinanza presso l'armeria dell'istituto nel caso in cui il dipendente si trovi nell'impossibilità di custodire responsabilmente l'arma; tale circostanza dovrà essere provata da idonea documentazione.

**§3. Obbligo di ritirare l'arma di ordinanza.**

Le direzioni degli istituti penitenziari, scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, dovranno provvedere al ritiro dell'arma individuale, alla manutenzione e alla custodia della stessa presso l'armeria di reparto nei seguenti casi:

- a) cessazione dal servizio;
- b) sospensione del rapporto di servizio<sup>1</sup>;
- c) sospensione dal servizio per motivi penali o disciplinari<sup>2</sup>;
- d) inidoneità al servizio per patologie di ordine psichico;
- e) impossibilità del dipendente di custodire responsabilmente l'arma per fatti anche accaduti accidentali (es. decesso, ricovero per patologie improvvise o di natura accidentale);

<sup>1</sup> Art. 69 D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3

<sup>2</sup> Art. 5 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 449



*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione Generale del Personale e della Formazione*

§4. Per l'effetto, si comunica le seguenti istruzioni.

- 4.1 Gli uffici vigileranno per evitare l'uso improprio del cassetto di sicurezza del deposito armi, garantendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza (provveditorati regionali, direzioni degli istituti, scuole e servizi dell'Amministrazione e dipendenti), il legittimo deposito e prelievo dell'arma individuale solo nei casi indicati nel paragrafo 2. Gli uffici vorranno ricordare nel valutare l'impossibilità che si tratta di ipotesi eccezionale e derogatoria, che induce anche una limitazione nell'operatività dell'appartenente nella sua specifica qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.
- 4.2 Gli Uffici vorranno altresì individuare, se non già provveduto, locali idonei adibiti alla custodia temporanea dell'armamento individuale. I predetti locali dovranno essere sottoposti a costante vigilanza da parte del personale incaricato.
- 4.3 I Comandanti di reparto avranno cura di vigilare che l'armamento individuale non venga arbitrariamente depositato, vietando l'assegnazione permanente ed il conseguente uso esclusivo di un unico cassetto da parte del dipendente revocando concessione possibilmente esistenti.
- 4.4 Nei casi rubricati al paragrafo 2), gli Uffici ritireranno immediatamente l'arma individuale e provvederanno alla sua custodia e manutenzione presso l'armeria di reparto.
- 4.5 Nel caso che una delle ipotesi sub 3) si verifichi in un comune diverso dalla sede di servizio del dipendente, gli uffici provvederanno a delegare al ritiro dell'arma e alla relativa custodia nella sede più vicina al luogo in cui il fatto medesimo si è verificato, dando contestualmente comunicazione ai Provveditorati interessati.

I Signori Provveditori vorranno partecipare la presente alle articolazioni territoriali. L'Ufficio del Capo del Dipartimento vorrà egualmente partecipare alle proprie articolazioni dirigenziali. L'Ufficio Quarto di questa Direzione Generale comunicherà alle Scuole.

IL DIRETTORE GENERALE

Riccardo Turini Vita



*Ministero della Giustizia*  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GDAP-0293036-2011

PU-GDAP-1e00-28/07/2011-0293036-2011

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a  
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228  
00163 - ROMA

C.I.S.L.-FNS. - Via dei Mille, 36  
00185 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46  
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2  
00164 ROMA

U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA  
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31  
00153 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Viale degli Arcelli, C.P. 18208  
00164 ROMA

e.p.c. Alla Direzione Generale del Personale  
e della Formazione - Sede

**OGGETTO:** Lettera Circolare sulla custodia e gestione dell'armamento individuale del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria .

In riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute da più OO.SS. in ordine alla materia in oggetto, sulla base di quanto rappresentato dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione, si comunica che con la Lettera Circolare del 6 aprile u.s. n. 0140111-2011 si è voluto apportare un contributo di maggiore chiarezza in ordine al



# Ministero della Giustizia

dovere di recare al seguito l'arma di ordinanza che sussiste per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria così come per gli appartenenti alle altre Forze di Polizia e con beneficio della chiarezza delle regole, della sicurezza degli stessi dipendenti, dell'organizzazione del servizio negli istituti penitenziari.

Inoltre, con la suddetta Circolare sono state diramate disposizioni alle varie articolazioni centrali e periferiche in merito alle ipotesi in cui l'Amministrazione è obbligata, anche a tutela del dipendente, al ritiro dell'arma di ordinanza.

IL VICE CAPOVICARIO